

COMUNE DI GIOIA TAURO

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA



Ai
Responsabili dei settori I,II,III,IV,V,VI,VII
(Saffioti – Repaci – Pisano – Guglielmo)
Ai
Responsabili dei Servizi e di Procedimento
Per il tramite dei Responsabili di Settore

ALLA
Commissione Straordinaria
SEDE

OGGETTO : Tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i)

In più occasioni lo scrivente questo ufficio ha richiamato all'attenzione dei responsabili apicali di Settore la coerenza e la rilevanza degli adempimenti previsti dal legislatore in ordine all'obbligo di osservanza delle clausole di tracciabilità dei flussi finanziari di cui disposizioni di cui all'art. 3 L. 136 /2010 e s.m.i 1 .

¹ **Art. 3. Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
- (2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a **1.500 euro**, relative agli interventi di cui al comma 1, possono

21.03.18
21/3/18

21-3-2018

1
[Signature]

[Signature]
21-3-18

[Signature]
21-03-18

Da ultimo con circolare prot. 28998 del 6.11.2017 - pubblicata sul sito istituzionale, sez. A.T. > Disposizioni generali> - è stata data informazione sulla deliberazione n. 556 del 31.5.2017 2 con cui l'Anac ha aggiornato le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010, già contenute nella determinazione n. 4/2011 (ANAC).

In considerazione del ruolo rivestito dalla scrivente in qualità di Responsabile della Prevenzione della corruzione e della delicatezza delle problematiche sottese, si ritiene opportuno ritornare sul sistema normativo che presiede al sistema di tracciabilità dei flussi finanziari per ribadire e dettagliare meglio alcuni aspetti, anche di carattere organizzativo, rimandando in ogni caso, ad un'attenta lettura delle suindicate linee guida dell'Anac e le Fac presenti sul sito dell'Autorità a cui la presente nota fa chiaro richiamo.

essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 NOVEMBRE 2010, N. 187, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2010, N. 217).

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.



² Determinazioni Anac n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010, sostituite dalla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" con la Delibera n. 556 del 31 maggio 2017.

SCOPO E FINALITA'

Le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari sono state introdotte dal legislatore per contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche, mediante.

A tal fine sono state previste le seguenti azioni:

- Creare meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica;
- rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all'utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici. Ciò al fine di consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche.

La tracciabilità è dunque un mezzo a disposizione degli inquirenti nelle indagini per il contrasto delle infiltrazioni delle mafie nell'economia legale.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA TRACCIABILITÀ

Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti:

A. UTILIZZO DI CONTI CORRENTI BANCARI O POSTALI DEDICATI ALLE COMMESSE PUBBLICHE, ANCHE IN VIA NON ESCLUSIVA.

I pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell'appaltatore e quelli effettuati dall'appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici devono transitare su conto corrente dedicato, bancario o postale; su tale conto devono essere effettuate sia le operazioni in entrata che quelle in uscita (pagamenti ed incassi).

Il conto corrente può essere dedicato anche in via non esclusiva e, pertanto, esso può essere utilizzato promiscuamente per più commesse, purché, secondo quanto disposto dall'art. 6 comma 4 del D.L. n. 187/2010, per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 dell'art. 3 della legge n. 136/2010. Inoltre, sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate. Pertanto, i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possono essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto cui essi sono stati dedicati.

B. EFFETTUAZIONE DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI ALLE MEDESIME COMMESSE PUBBLICHE ESCLUSIVAMENTE CON LO STRUMENTO DEL BONIFICO BANCARIO O POSTALE OVVERO CON ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO IDONEI A CONSENTIRE LA PIENA TRACCIABILITÀ DELLE OPERAZIONI;

L'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010 prevede che i movimenti finanziari relativi agli appalti pubblici siano effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni.



Si tratta dei pagamenti relativi alla filiera di appaltatore, subappaltatore, fornitore, per i quali occorre quindi garantire che il codice CIG/CUP sia inseribile negli ordini di pagamento e possa essere gestito dalle procedure interne e interbancarie relative allo strumento di pagamento utilizzato. Il requisito della piena tracciabilità sussiste, in primo luogo, per i trasferimenti di fondi effettuati 28 tramite bonifico bancario o postale: le relative procedure di pagamento contemplano, infatti, la possibilità di inserire CIG/CUP nella disposizione di pagamento.

C. INDICAZIONE NEGLI STRUMENTI DI PAGAMENTO RELATIVI AD OGNI TRANSAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG) E, OVE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 16 GENNAIO 2003, N. 3, DEL CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP).

L'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010, nel testo riformulato dall'art. 7 del decreto legge n. 187/2010, stabilisce, tra le modalità di attuazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l'obbligo di indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione, effettuata dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti tenuti al rispetto di tale obbligo, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità su richiesta della stazione appaltante e, qualora sia obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

Il codice CIG (codice identificativo di gara) assolve – tra l'altro -al compito di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall'importo dell'affidamento stesso³:

ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ : LA COMUNICAZIONE



L'art. 3 c. 7 della L. 136/2010 dispone che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità comunicano alla stazione appaltante:

- A. gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- B. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, o l'indicazione di un documento equipollente in caso di persone fisiche straniere;
- C. ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, «dalla loro prima utilizzazione (*leggasi* destinazione) in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica» dal momento che, sino ad avvenuta comunicazione alla

³ inoltre:

- con riferimento agli obblighi di comunicazione delle informazioni all'Osservatorio ed alle successive deliberazioni dell'Autorità il CIG consente l'identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti; ed inoltre consente di assolvere alla contribuzione posta a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell'Autorità, derivante dal sistema di finanziamento dettato dall'articolo 1, comma 67, della legge 266/2005, richiamato dall'art. 213, comma 12, del Codice dei contratti pubblici;

stazione appaltante, non é ipotizzabile l'utilizzo del conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Per tutti i rapporti giuridici in atto o che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), l'appaltatore/contraente si può avvalere di uno o più conti correnti dedicati, senza la necessità di comunicazioni aggiuntive per ogni commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de qua* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui al citato art. 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010) –

Si allega modello di comunicazione (mod. A) .

OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

1- La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 dell'art. 3 L. 136/2010, ha l'obbligo di inserire nei contratti (leggasi anche determinazione a contrarre) , a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale gli appaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Si allega modello di CLAUSOLE DA INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE EI CONTRATTI (mod. B) .

OBBLIGHI DELL' APPALTATORE

L' appaltatore di lavori , servizi e forniture d cui al comma 1 dell'art. 3 L. 136/20101 ha l'obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui citata legge

OBBLIGO DI VERIFICA DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

La stazione appaltante (comune) deve verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente

Al fine di permettere alle stazioni appaltanti di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal comma 9 del citato art. 3, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi

titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità e idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione;

Secondo l'Autorità è ammissibile assolvere all'onere di comunicazione mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte dall'appaltatore, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità

Si allega modello di dichiarazione (mod. C)

L'Ufficio dovrà comunque effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese.

SANZIONI

In caso di mancato rispetto della normativa in tema di tracciabilità discendono conseguenze di tipo civilistico sul contratto stipulato :

A) nullità del contratto in caso di mancato inserimento della clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità di tracciabilità (commi 8 e 9 del citato articolo 3);

B) risoluzione del contratto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comma 9 bis del citato articolo 3;

C) sanzioni amministrative a carico del soggetto inadempiente (art. 6 della legge n. 136/2010⁴)



⁴ Art. 6. (Sanzioni)

1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, 1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 9-bis, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.

2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'articolo 3, comma 5.

3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.

4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, ((in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, l'opposizione e' proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità' che ha applicato la sanzione.

L'ufficio procedente appena ricevuta la comunicazione / dichiarazione da parte della ditta appaltatrice e/o degli aventi causa (subappaltatori) ne trasmetterà copia all'Ufficio Finanziario per l'inserimento nell'anagrafe dei creditori dei dati rilevanti ai fini della tracciabilità (Nome Cognome/ ragione sociale CIG/ CUP / IBAN) che saranno necessariamente riportati nei relativi mandati .


Il Responsabile del Settore II è chiamato ad individuare il responsabile del procedimento di registrazione dei dati di cui all'art. 3 della citata L. 136/2010 ed impartire allo stesso opportune e dettagliate direttive per il controllo e la predisposizione dei mandati di pagamenti.

Valuterà inoltre con riguardo ai predetti obblighi l'adeguatezza del programma di finanziaria in uso ovvero, ove ne ravvisi necessità , provvederà a richiedere formalmente alla software house eventuali adeguamenti e/o implementazioni procedurali dello stesso .

Si dispone la pubblicazione della presente circolare sul sito istituzionale – Sez. A T. > Disposizioni generali

IL SEGRETARIO GENERALE / RAC

Catetina Paola Romano



5-bis. L'autorità' giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui e' venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3.

Mod. A)

Comunicazione tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n°136/2010, modificato dal D.L. 187/2010 convertito in Legge n° 217/2010.

Il sottoscritto _____ nato a _____
Prov. _____ il _____ e residente in _____ Via _____
n. _____ in qualità di _____ della società _____
con sede in _____ via _____ n. _____
tel. _____ email _____
CF _____ e P. IVA _____

consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero (art. 76 D.P.R. n. 445/2000);

COMUNICA

ai sensi dell'art. 3 della Legge n°136/2010, modificato dal D.L. 187/2010 convertito in Legge n° 217/2010 che in merito:

alla fornitura/opera/servizio di _____
CIG _____ CUP _____;

per i pagamenti ai consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generale e provvista di immobilizzazioni tecniche;

Il conto Bancario/Postale dedicato in via esclusiva/non esclusiva alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti delle forniture e/o prestazioni di servizi è il seguente:

Banca/Posta _____ Sede/Agenzia di _____


Intestato a _____ Codice IBAN _____

Che la/e persona/e delegata/e a effettuare operazioni sul c/c su esposto è/sono:

Cognome _____ Nome _____

Nato a _____ Prov. _____ il _____

Codice Fiscale _____ Carica _____



Dichiara che tali elementi informativi di cui all'art.3 comma 7 della Legge n.136/2010 e s.m.i. sono comunicati entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Consapevoli che in caso di omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi si applicheranno le sanzioni previste dall'art.6 della Legge n.136/2010 e s.m.i.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 196/2003 e s.m.i. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo

data

Timbro e/o firma del sottoscrittore

(in caso di persone giuridiche il legale rappresentante)

Mod. B)

A) Schema della clausola da inserire nel contratto tra stazione appaltante ed appaltatore ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

Art. (...)

(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1. L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
- 2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*

B) Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

Art. (...)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
- 2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
- 3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*



Mod. C)

Dichiarazione sostitutiva "Tracciabilità dei flussi finanziari" (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii.)

Il/La sottoscritto/a.....(Cod. Fiscale.....) nato/a
il.....a.....(Prov.....), in qualità
di..... della società/ditta.....
con sede in(Prov.....), in Via/Piazza.....n.....
Codice Fiscale.....Partita IVA..... consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei
movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di lavori, servizi e
forniture, effettuati a favore comune di Gioia Tauro

DICHIARA

A. Che gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i "dedicato/i" ai pagamenti nell'ambito delle commesse pubbliche sono i seguenti:

conto corrente n. _____ aperto presso la
_____ Filiale/Agenzia _____
IBAN _____

B. che le persone delegate ad operare su tale conto corrente oltre al sottoscritto, sono:


1.(Cod. Fiscale.....);
2.(Cod. Fiscale.....);
3.(Cod. Fiscale.....);

C. di obbligarsi a comunicare ogni eventuale variazione dei dati di cui alla presente dichiarazione;

D. di autorizzare l'uso del conto corrente di cui al presente atto anche nei casi in cui sia difforme da quello indicato in fattura;

E. che la presente dichiarazione è da ritenersi valida per tutte le procedure di affidamento disposte dal Comune di Gioia Tauro.

F. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 196/2003 e s.m.i. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



Luogo e data.....

Timbro e/o firma

(in caso di persone giuridiche il legale rappresentante)